

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL’AREA SPORTIVA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA CASE GORI LOCALITA’ MOLLUNGO A FERRUCCIA DI QUARRATA.

ART. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto il servizio di gestione e conduzione dell’area sportiva di proprietà comunale denominata “Mollungo” sita in Via Case Gori Loc. Mollungo a Ferruccia di Quarrata, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2028 dando atto che nella gestione sono compresi gli impianti e le attrezzature ivi presenti delle quali i concorrenti dovranno prendere visione attraverso il **sopralluogo obbligatorio** preordinato alla presentazione della propria offerta.

2. Il complesso comprende: n. 1 campo da calcio, spogliatoi e relative pertinenze, n. 3 campi da calcetto con manto in erba sintetica, recinzioni, illuminazione, spogliatoi e relative pertinenze, oltre che da un immobile in legno e muratura, adibito a bar ristorante pizzeria e posto a servizio dell’impianto sportivo. La gestione in senso generale, contempla solo a titolo esemplificativo:

- la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, nel loro complesso, compreso il bar ristorante pizzeria, niente escluso, secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato;
- la programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva, compreso la promozione della struttura e la pubblicizzazione delle attività.

Le discipline sportive principali praticabili nell’impianto sono il calcio e il calcetto.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. PERIODO DI PROVA

1. La durata dell’appalto decorre dal 01/01/2019 al 31/12/2018 (10 anni).

2. Periodo di prova. Stante la particolarità della concessione e la sua durata, l’Amministrazione comunale si riserva, decorsi 3 anni, di valutare l’opportunità di proseguire il rapporto contrattuale per gli ulteriori 7 anni, in caso contrario potrà risolvere il contratto con lettera inviata via PEC al concessionario con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo senza che lo stesso possa in alcun modo opporsi.

3. Allo scadere del contratto, salvo diversi accordi, il concessionario dovrà:

- riconsegnare gli spazi sgombri da ogni bene e/o attrezzature etc. ivi collocate. Lo sgombero sarà a carico unicamente del gestore che dovrà provvedervi entro massimo 30 giorni dal termine finale del contratto;
- riconsegnare gli spazi perfettamente puliti;
- riconsegnare le attrezzature/arredi di proprietà comunale in perfetto stato, salvo il normale deperimento d'uso: a tal fine si procederà ad un sopralluogo congiunto con relativo verbale da effettuarsi entro massimo 30 giorni dal termine finale di contratto.

4. Il presente contratto potrà essere prorogato, sussistendone le condizioni di legge per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova procedura di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune percepirà dal concessionario, come canone di concessione, una somma non inferiore ad € 6.000,00, oltre IVA, all'anno, soggetta a rialzo in sede di presentazione delle offerte.

2. L'importo sarà versato in rate semestrali anticipate con scadenza 10 gennaio – 10 luglio.

3. Per ogni giorno di ritardo verranno applicati gli interessi legali. Se il ritardo è superiore a 10 gg, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Il concessionario che non paga nei termini anzidetti sarà considerato automaticamente in mora senza necessità di alcuna contestazione scritta.

4. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del contratto stesso. L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pistoia – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Il canone verrà aggiornato annualmente con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nazionale e generale per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 4 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.
2. Si richiama integralmente l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 in tema di subappalto di parte delle prestazioni oggetto della concessione.

ART. 5 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del concessionario tutte le eventuali imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata.

ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Detta cauzione dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria avrà durata pari a quella di contratto e sarà svincolata dall'Amministrazione Comunale successivamente alla verifica conclusiva, tendente a provare l'assolvimento a regola d'arte del contratto medesimo, tutti gli obblighi ed oneri dell'appaltatore, ivi compresi la verifica dello stato di consistenza conclusivo degli immobili rispetto a quello iniziale, l'assolvimento degli obblighi in materia assicurativa e previdenziale, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di competenza previste nella gestione.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguire d'ufficio in conseguenza dell'incuranza e/o della mancata esecuzione delle manutenzioni durante la gestione.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione per le motivazioni sopradette.

ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di controllare l'andamento complessivo della gestione per accertare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali ed esercitare la funzione di controllo sui servizi affidati e sulla qualità degli stessi, in base alla competenza dei singoli uffici. A tale scopo l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati al concessionario.

2. Il concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali, quali, a titolo esemplificativo, il programma delle manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite, il libro contabile, il calendario delle attività e delle utenze che hanno utilizzato gli impianti con dettaglio degli orari, delle quote eventualmente rimosse, ecc., il piano di valutazione dei rischi, le bollette delle utenze, e altra documentazione utile.

3. L'Amministrazione Comunale ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio.

La sostituzione deve avvenire entro 5 gg. dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza. Nel caso di sostituzioni definitive la società aggiudicataria deve assicurare, a sue spese, una compresenza fra la persona uscente e quella entrante di almeno otto giorni.

4. L'Amministrazione Comunale, tramite i suoi uffici o i suoi incaricati, avrà accesso all'impianto sportivo in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di stabilire le modalità di utilizzo degli immobili, potendo sempre utilizzare l'impianto per proprie finalità, compatibilmente con la programmazione ufficiale delle società che lo utilizzano abitualmente.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - RESPONSABILITÀ ED

ASSICURAZIONI

1. Fermo restando che obblighi, diritti e modalità di gestione in genere degli impianti sono dettagliati nell'allegata **sezione II del presente capitolato speciale d'appalto**, la società concessionaria effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri, mantenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto della presente concessione, sollevando con ciò il Comune di Quarrata da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

2. L'Amministrazione Comunale è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale del concessionario o all'utenza degli impianti, per qualsiasi causa, nell'esecuzione del servizio.

3. All'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, il concessionario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti imputabili al concessionario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi concessi e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

4. Al fine di garantire una maggiore tutela della stazione appaltante e dei terzi/utenti, il concessionario dovrà stipulare le seguenti coperture assicurative:

• polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**) specifica per il presente appalto, che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

 } Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € **5.000.000,00** unico per sinistro

 } Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € **2.500.000,00** unico per sinistro

 } Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € **5.000.000,00**

II. in considerazione della tipologia di attività / servizi concessi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

 } danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;

 } danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;

 } danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;

 } danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;

 } danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;

 } committenza di lavori e servizi;

 } organizzazione di manifestazioni, eventi od attività ricreative/culturali/sportive o similari in genere;

)danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

•Polizza a copertura Incendio – Rischio Locativo che assicuri il fabbricato concesso per il Rischio Locativo secondo il valore di ricostruzione a nuovo stimato in:

Lotto x: **€ 1.500.000,00;**

La polizza dovrà contenere anche la garanzia Ricorso Terzi con un massimale per sinistro non inferiore a **€ 2.500.000,00.**

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

)la stazione appaltante sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);

)le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od alla stazione appaltante.

5. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione, pertanto sino al 31.12.2028 ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il concessionario dovrà presentare alla stazione appaltante concedente una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

6. Il concessionario assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni inerenti l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale. Qualsiasi mezzo utilizzato per la gestione degli impianti dovrà essere assicurato e conforme a tutte le disposizioni di legge in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in più gli operatori dovranno essere opportunamente formati ed informati sugli specifici rischi in merito alle operazioni da svolgere. Qualora il concessionario intenda procedere al noleggio di mezzi ed attrezzature, questi devono garantire il rispetto dei principi sopracitati. La mancanza di mezzi e/o di personale ovvero la mancata reperibilità di noli sia a freddo che a caldo non giustifica in alcun modo il concessionario a non eseguire le manutenzioni di propria competenza e conseguentemente la Stazione Appaltante ha facoltà di applicare le penali di cui all'art. 13 del presente capitolato.

ART. 9 – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZ.LI DI LAVORO

1. Il personale utilizzato dal concessionario per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.

2. Il concessionario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano la società aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

5. Il concessionario, inoltre, è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

6. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 10 – DOTAZIONE E COSTI DEL PERSONALE

1. Il Concessionario si impegna a riassumere in via prioritaria il personale assunto dal concessionario uscente, subentrando nei contratti di lavoro in vigore ed applicando quindi al personale impiegato al momento del subentro nella gestione lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro, che nel caso specifico è il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo.

2. Allo stato attuale, la dotazione di personale impiegata dall'attuale concessionario (escluso personale volontario che presta servizio a titolo gratuito) risulta essere la seguente:

- N. 1 dipendente a tempo indeterminato operaio 4° livello, part time al 60%;
- N. 1 dipendente a tempo indeterminato operaio 6° livello, part time al 50%;
- N. 2 dipendenti con contratto di apprendistato con scadenze gennaio 2019 e settembre 2020.

3. Il concessionario è inoltre tenuto all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa.

ART.11 – PUBBLICITÀ, SERVIZI COMMERCIALI, SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Ogni attività di pubblicità all'interno dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del concessionario. Il Comune si riserva il diritto di apporre pubblicità propria o di propri sponsor, negli spazi interni ed esterni, a titolo del tutto gratuito e per la durata ritenuta necessaria nell'ambito delle manifestazioni o attività organizzate dal Comune.

2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).

3. Il concessionario potrà sub-concedere in gestione il servizio di bar ristorante pizzeria a terzi qualificati ed idonei, nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente capitolato, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore del servizio di bar ristorante pizzeria.

ART. 12 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

1. Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale inoltrerà allo stesso diffida ad adempiere e/o contestazione di addebiti con termine a controdedurre non superiore a 10 (dieci) giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto.

2. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile (*Risolubilità del contratto per inadempimento*) e all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (*Risoluzione*), per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (*clausola risolutiva espressa*), le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto;
- subconcessione/subcontratto non autorizzato e non coerente con le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio superiore a 30 giorni;
- interruzione non motivata di servizio per oltre 15 giorni;
- sanzioni ricevute, almeno 3, in caso di violazione delle norme in materia di Pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico;
- applicazioni di 3 penali per una stessa delle violazioni previste dall'art. 13 sulle penalità;

- ulteriore inadempienza del concessionario dopo la comminazione di 6 penalità complessive;
- ripetute violazioni alle regole di comportamento notificate dall'Amministrazione concedente in numero pari o superiore a 5;
- reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dal Comune;
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato ovvero inosservanza degli elementi tecnici e progettuali indicati nell'offerta ai fini del giudizio sulla qualità, gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- ritardato pagamento alla stazione appaltante del corrispettivo offerto in sede di gara per oltre 5 mesi dalla data di pagamento;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale del concessionario sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, e/o comunque violazioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

3. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, inviata tramite PEC, di rivalersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore comporta, oltre all'incameramento della cauzione definitiva da parte dell'Amministrazione Comunale, l'obbligo da parte della società al risarcimento danni.

4. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, qualora non decida di gestirlo direttamente, procederà a stipulare un nuovo contratto con il soggetto che segue in graduatoria formatasi in sede di gara. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria, si potrà procedere a stipulare un nuovo contratto per la durata necessaria a coprire il periodo di tempo occorrente ad espletare una nuova gara e, comunque, non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale.

ART. 13 – PENALITÀ

1. Il concessionario nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

2. Qualora durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, il Comune avrà facoltà di applicare le seguenti sanzioni:

Per ogni inadempienza riscontrata	Sanzione
Mancato servizio di custodia dell'impianto affidato	€ 300,00
Mancata esecuzione del controllo e/o della manutenzione dell'impianto elettrico e/o termico e/o idraulico	€ 300,00
Mancata esecuzione della pulizia dell'impianto e/o delle attrezzature	€ 300,00
Mancata manutenzione degli immobili	€ 500,00
Mancata manutenzione delle aree di pertinenza dell'impianto affidato	€ 500,00

	Mancato pagamento delle spese connesse e annesse alla gestione complessiva dell'impianto, comprese le utenze, la fornitura di materiali, l'acquisto e la manutenzione di macchine ed attrezzature per gli interventi manutentivi	€ 500,00
	Mancata concessione dell'utilizzo gratuito dell'impianto agli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Quarrata in orario scolastico o sulla base delle richieste del Comune	€ 500,00
	Mancata concessione all'Amministrazione Comunale dell'utilizzo gratuito dell'impianto per manifestazioni proprie o da questa patrocinate o organizzate da altri soggetti, allo scopo autorizzati dall'Amministrazione	€ 500,00
	Applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite dal Comune di Quarrata	€ 2.000,00
	Mancata esposizione del tariffario, in luogo ben visibile al pubblico, per l'accesso ai singoli spazi ed alle singole attività	€ 300,00
	Mancata previsione di un corretto e sicuro sistema di accesso del pubblico agli impianti	€ 500,00
	Ogni azione e comportamento che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, costituisce causa di disservizio per l'utenza e, più in generale per i cittadini, secondo la gravità dei fatti.	da € 300,00 a € 1.000,00
	Ritardo nella realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o nei lavori offerti in sede di gara	da € 300,00 a € 1.000,00 al giorno

3. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto al precedente art. 12.

4. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo PEC trascorsi i quali l'Amministrazione Comunale si potrà rivalere sulla cauzione prestata.

5. È comunque fatta salva la possibilità da parte della società di richiedere, con le stesse modalità di cui sopra (PEC), contestualmente alle controdeduzioni da far pervenire all'amministrazione appaltante entro 10 giorni dalla avvenuta contestazione, un contraddittorio fra le parti.

ART. 14 – RECESSO DEL CONTRATTO

Per il recesso si applica quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa al presente appalto è quello di Pistoia. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

SEZIONE II

ART. 16 - MODALITA' DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. Per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e dell'annesso servizio bar ristorante pizzeria:
 - Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione e al rispetto di tutte le norme del presente capitolato e degli atti di affidamento.
 - Il concessionario è obbligato a vigilare su chiunque tenga un comportamento ritenuto

pregiudizievole all'utilizzo delle strutture e dell'attività che vi si svolgono.

- Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al responsabile del Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

- La responsabilità nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, del servizio bar ristorante pizzeria, degli accessori, è esclusivamente a carico del concessionario.

- Il concessionario sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso.

- Gli impianti sportivi di cui alla presente concessione sono pubblici e il Regolamento di gestione proposto dalla concessionaria, entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dovrà uniformarsi a questo principio consentendone l'uso a tutti coloro che ne faranno richiesta nel rispetto del regolamento stesso, delle disponibilità orarie e delle tariffe in vigore così come stabilite dal Comune di Quarrata. Il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale, che ne verificherà la compatibilità con il presente capitolato e con le disposizioni di Legge e di Regolamento, procedendo eventualmente alla sua approvazione.

- Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Comunale il bilancio annuale entro il trentesimo giorno dall'approvazione.

- Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo, compreso il servizio bar ristorante pizzeria, secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione, ivi comprese tutte le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Il concessionario dovrà garantire, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi da parte delle classi degli istituti scolastici con sede nel Comune di Quarrata, che lo richiedano, per lo svolgimento di attività didattica.

- Controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico, termico ed idraulico, della pulizia dell'impianto e delle attrezzature.

- Esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei piani di gioco.

- Manutenzione degli immobili (ordinaria e straordinaria), nonché di tutte le aree di pertinenza dell'impianto affidato.

- Pagamento delle spese connesse e annesse alla gestione complessiva dell'impianto, comprese tutte le utenze, la fornitura di materiali, l'acquisto e la manutenzione di macchine ed attrezzature per gli interventi manutentivi.

- Il concessionario dovrà garantire all'Amministrazione Comunale l'utilizzo gratuito dell'impianto per manifestazioni proprie.

- Applicazione delle tariffe stabilite dal Comune. La società affidataria della gestione con la partecipazione alla gara a alla presentazione della propria offerta dichiara di essere a conoscenza delle tariffe e di non aver niente da eccepire rispetto alle tariffe attuali, impegnandosi ad applicarle senza riserve e condizioni.

- Esposizione del tariffario, in luogo ben visibile al pubblico, per l'accesso ai singoli spazi ed alle singole attività.

- Previsione di un corretto e sicuro sistema di accesso del pubblico agli impianti.

2. Allo stato attuale, i costi annuali sostenuti per le utenze dall'attuale Concessionario sono mediamente pari a circa 35.000,00 Euro comprendenti:

- Acqua;
- Gas metano;
- Energia elettrica;
- Tassa rifiuti.

In sede di sopralluogo potranno essere fornite ulteriori e più dettagliate informazioni dall'attuale gestore.

ART. 17 - MODALITA' DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: DIRITTI DEL CONCESSIONARIO.

1. Al concessionario spetta:

- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei

cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

- l'introito delle somme derivanti dalla gestione del Servizio bar ristorante pizzeria;
- l'utilizzo degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni Comunali;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- l'utilizzo dei beni e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'amministrazione.

ART. 18 – MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Fanno carico alla concessionaria tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria (con acquisto di materiale di consumo a proprio carico) e della pulizia di tutti i locali assegnati (con acquisto a proprio carico di prodotti chimici e di consumo necessari per la pulizia), nonché tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, previamente autorizzati dal Comune, ritenuti necessari nel corso della gestione, riguardanti gli immobili, gli impianti in genere e i piani da gioco.

A puro titolo esemplificato e non esaustivo, sono elencati di seguito una serie di interventi di stretta e completa competenza del gestore:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei piani di gioco (taglio erba, tracciatura campo, sistemazione rete perimetrale, verniciatura elementi metallici previa scartatura e mano antiruggine, ecc.);
 - verifica, pulizia, manutenzione, compreso la sostituzione degli elementi accessori deteriorati o danneggiati durante la gestione dell'impianto sportivo nel suo complesso;
 - riparazione di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne e esterne;
 - riparazioni, manutenzione in genere e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche, e delle apparecchiature idro-sanitarie in genere;
 - manutenzione degli infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e delle parti terminali d'uso compresa la sostituzione delle lampade di illuminazione;
 - manutenzione dell'arredamento mobile e delle attrezzature;
 - pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di riscaldamento;
 - manutenzione e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree;
 - pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, degli arredi, vetrate e infissi;
 - custodia e vigilanza dell'impianto;
 - spese relative all'acquisto dei materiali delle pulizie e dei materiali tecnici occorrenti all'omologazione delle partite;
 - mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;
 - ripulitura delle fosse di scolo delle acque;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di raccolta, accumulo e smaltimento delle acque reflue (compreso ricavatura delle fosse biologiche) fino al punto ricettore;
 - lo sfalcio, il taglio dell'erba in generale, l'irrigazione, la concimazione, il trattamento delle aree a verde con idonee attrezzature e prodotti per il mantenimento;
 - la pulizia ed il mantenimento del decoro e dell'igiene in tutti i locali e le strutture assunte in concessione;
 - acquisto e posa in opera di attrezzature e arredi utili per garantire il regolare afflusso e deflusso degli utenti in sicurezza dagli impianti;
 - rifioritura delle pavimentazioni inghiaiate;
 - sistemazione superficiale delle aree di competenza tramite riporto di materiale inerte per eliminazione di avvallamenti, buche, pozze e pericoli in genere;
 - acquisto e installazione di attrezzature ed opere provvisorie finalizzate a garantire la sicurezza degli utenti, quali protezioni contro gli urti, cadute dall'alto e quant'altro necessario, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o infortunio generato da incuranza o negligenza da parte del concessionario.
- Oltre a tutte le spese e gli oneri specificati nel capitolato speciale d'appalto, si ribadisce di seguito che sono, inoltre, a carico del gestore le seguenti spese:
- volturazione e pagamento di tutte le utenze per energia elettrica, acqua potabile, gas

metano, servizi telefonici, raccolta rifiuti;

- allestimento e completamento degli arredi e delle attrezzature ritenuti necessari per la corretta conduzione delle strutture assunte in concessione;
- presenza del personale qualificato presso gli impianti sportivi durante lo svolgimento di qualsiasi attività, anche nei giorni festivi.

2.La concessionaria dovrà rispondere dei danni causati agli impianti dalla stessa concessionaria incaricata o da terzi nei confronti dei quali dovrà essere esercitata azione di rivalsa;

3.La concessionaria dovrà esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'uso degli impianti di cui al presente capitolato da parte degli utenti. A tale scopo la concessionaria dovrà contrarre le polizze assicurative di cui all'art. 8 del presente capitolato;

4.La concessionaria dovrà provvedere alla gestione degli spazi pubblicitari di pertinenza dell'impianto sportivo, fatto salvo il diritto del Comune di Quarrata di apporre pubblicità propria o di propri sponsor, negli appositi spazi, a titolo del tutto gratuito e per la durata ritenuta necessaria;

5.La concessionaria dovrà provvedere a tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, dalla conduzione, dalla custodia e pulizia dell'impianto e delle altre aree a resede, a tutte le spese relative alle utenze di energia elettrica, telefono, riscaldamento degli stessi e delle relative pertinenze; dovrà provvedere agli interventi di manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici che dovranno essere effettuati ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni e normative vigenti in materia di pubblico spettacolo di tipo sportivo e non potranno essere modificati gli elementi degli impianti e delle strutture senza la preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi comunali; dovrà garantire tempestivamente tutti gli interventi di riparazione e sostituzione necessari a mantenere integre, per quantità e qualità, le dotazioni di attrezzature;

ART. 19 – OPERE DI MIGLIORAMENTO

1. Il concessionario degli impianti può presentare progetti di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria relativamente agli impianti stessi, nel rispetto delle normative in materia edilizia e contratti pubblici.

2. In tali casi l'Amministrazione Comunale valuterà la fattibilità e l'utilità di tali progetti ed eventualmente approverà detti interventi. Il tutto dovrà essere giustificato da un piano economico finanziario dettagliato, che il gestore predisporrà a proprie spese e sottoporrà all'approvazione della Giunta Comunale come di seguito specificato.

3. Il gestore del servizio potrà effettuare tali lavori nel rispetto del D.Lgs 50/2016, alle condizioni di cui al comma precedente ed alle seguenti condizioni:

- che siano strettamente strumentali alla gestione del servizio;
- che siano realizzati a completo onere del concessionario, vale a dire che il concessionario si impegni a sostenere completamente tutte le spese per i lavori, per la progettazione, indagini geologiche tecniche e sismiche, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, stipula contratti, e ogni altra spesa nessuna esclusa per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle vigenti normative in materia di lavori pubblici;
- che dopo il loro completamento e collaudo le opere realizzate diventino di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- che il progetto, previo parere favorevole dell'ufficio tecnico Comunale, venga approvato con atto dell'organo esecutivo;
- che i lavori siano svolti sotto il controllo dell'ufficio tecnico Comunale, con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d'opera;
- che tutti i lavori siano realizzati a totale rischio del concessionario che dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni rischio di esecuzione.

Le condizioni di cui ai precedenti punti potranno essere derogate solo dietro presentazione di un progetto di finanza, corredato da tutti i documenti necessari a dimostrare l'equilibrio economico dell'operazione, previa deliberazione dell'organo esecutivo.

4.Tutte le opere fisse e mobili e le migliorie realizzate dalla concessionaria in forza del presente Capitolato, ivi comprese le attrezzature e i sussidi sportivi per le attività, diverranno de Jure di proprietà del Comune di Quarrata dal momento della loro realizzazione o acquisizione.

ART. 20 - USO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali

nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, degli allenamenti, manifestazioni e tornei di società ed associazioni che partecipano ai predetti campionati, delle attività degli Enti di promozione sportiva, delle iniziative sportive di gruppi amatoriali.

2. Il Comune avrà diritto di usufruire dell'impianto e delle strutture relative gratuitamente in periodi e con le modalità che verranno concordate con il gestore per lo svolgimento di attività scolastica e non, gare, o particolari manifestazioni organizzate dal Comune nel pubblico interesse, come già stabilito negli articoli precedenti. A tal fine il Comune per lo svolgimento di tali manifestazioni si riserva un monte ore annuo pari a 60 (sessanta) ore. Il gestore dovrà garantire alle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel comune di Quarrata lo svolgimento dell'attività ginnico-sportiva e dei giochi della gioventù per l'intero anno scolastico. Gli orari di svolgimento delle predette attività scolastiche dovranno essere concordate con il gestore entro 10 (dieci) giorni dall'inizio dell'attività stessa. Il gestore dovrà provvedere alla relativa custodia, pulizia e conduzione degli impianti per il periodo relativo.

ART. 21 - CONTROLLO E VERIFICHE

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.

Art. 22 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO E RICONSEGNA AL TERMINE DELLA GESTIONE

1. La consegna dell'impianto sportivo Comunale avrà luogo con la stipula del contratto di affidamento del servizio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di potersi avvalere della procedura di consegna d'urgenza, nelle more della stipula del contratto.

2. Alla consegna dell'impianto sarà redatto, in contraddittorio fra il gestore e un responsabile del servizio Lavori Pubblici, un verbale di consistenza dello stato dei luoghi che indicherà i beni mobili ed immobili che vengono concessi in gestione, nonché il loro stato di conservazione e grado di manutenzione, il verbale sarà inoltre corredato da un'ampia documentazione fotografica. Il verbale datato e controfirmato dalle parti farà fede per ogni eventuale controversia potesse nascere durante il periodo di gestione.

3. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatta in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'Affidatario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Sandro Parra

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI**1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La concessione è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei termini di seguito indicati:

Offerta Tecnica: punteggio massimo 80 attribuiti come sotto declinato

Offerta economica: punteggio massimo 20

Per complessivi 100 punti.

2. OFFERTA TECNICA

I fattori/subfattori sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione dell'offerta tecnica ed i relativi punteggi assegnati sono i seguenti:

Fattori/Subfattori	Punteggio massimo attribuibile	
	Valore subfattore	Valore Fattore
1. Esperienza nel settore		18 pt.
<p>1a. Esperienza in almeno uno dei settori specifici cui sono destinati gli impianti sportivi (calcio e calcetto)</p> <p>Numero di anni di attività in almeno uno dei settori specifici cui è destinato l'impianto sportivo oggetto dell'appalto</p> <p>Punti da 0 a 3</p> <p>Sarà attribuito 0,30 punti per ogni anno di esperienza (0,1 per ogni quadrimestre) fino ad un massimo di punti 3.</p> <p>DOCUMENTAZIONE PROBATORIA:</p> <p>Dichiarazione autocertificata in merito alla tipologia di attività svolta e alla sua durata, alla gestione dell'organizzazione di attività ed iniziative sportive anche di rilevanza sociale e promozionale.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione/dichiarazione di <u>massimo 1 (una) pagina</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12.</i></p>	3 pt.	

<p>1b. Esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile</p> <p>Valutazione basata sul numero di anni di attività sportiva svolta nei confronti di tesserati con un'età inferiore a 18 anni.</p> <p>Punti da 0 a 5</p> <p>Sarà attribuito 0,50 punti per ogni anno di esperienza (0,125 per ogni trimestre) fino ad un massimo di punti 5.</p> <p>DOCUMENTAZIONE PROBATORIA:</p> <p>Dichiarazione autocertificata in merito alla tipologia di attività sportive giovanili (rivolte a tesserati di età inferiore a 18 anni) e alla durata delle stesse.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione/dichiarazione di <u>massimo 1 (una) pagina</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12.</i></p>	<p>5 pt.</p>	
<p>1c. Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati</p> <p>Indicare i dati anagrafici degli istruttori e degli allenatori che l'operatore intende utilizzare per la gestione dell'impianto, allegando per ciascuno il curriculum dal quale risulti evidente il percorso formativo e l'esperienza nel settore.</p> <p>Punti da 0 a 6</p> <p>Oltre alla valutazione dell'esperienza acquisita nel settore, saranno premiati in primo luogo le lauree in isef/scienze motorie, fisioterapia ed equipollenti. In secondo luogo "corsi abilitanti"/"patentini" organizzati da enti qualificati, con superamento di esame finale. Per ultimo partecipazione a corsi, workshop, stage e seminari pertinenti la materia sportiva.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante dovrà presentare l'elenco degli istruttori/allenatori utilizzati e per ciascuno di essi allegare il relativo curriculum professionale e formativo.</i></p>	<p>6 pt.</p>	
<p>1e. Certificazione di qualità</p> <p>Possesso certificazione di qualità per il settore giovanile: 4 punti Assenza di certificazione di qualità per il settore giovanile: 0 punti</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante dichiarerà il possesso della certificazione in corso di validità, allegandone copia.</i></p>	<p>4 pt.</p>	
<p>2. Progetto di gestione dell'impianto</p>		<p>62 pt.</p>
<p>2a. Programma di gestione delle attività sportive</p> <p>L'operatore economico dettaglierà le attività da praticare, loro valenza scolare, sociale, promozionale, agonistica. Nella relazione sarà, inoltre, indicata la metodologia di gestione, il superamento delle interferenze, l'attuazione delle misure di sicurezza, il potenziale bacino d'utenza, gli orari che si intende attuare, fermo restando quanto indicato nel</p>	<p>15 pt.</p>	

<p>capitolato in merito alle ore da dedicare alle scuole, frequenze, stagionalità e personale impiegato (oltre quello indicato al subfattore 1c). L'operatore economico alleggerà inoltre bozza del regolamento di gestione dell'impianto di cui all'art. 16 del CSA, ovvero le linee guida piuttosto che i punti fondamentali del Regolamento.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione di <u>massimo 5 (cinque) pagine</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12.</i></p>		
<p>2b. Promozione della pratica sportiva giovanile, dei diversamente abili e degli anziani.</p> <p>L'operatore economico dettaglierà l'eventuale proposta gestionale che intenderà attuare a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione di <u>massimo 4 (quattro) pagine</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12.</i></p>	15 pt.	
<p>2c. Investimenti sull'impianto/interventi di riqualificazione</p> <p>L'operatore economico dettaglierà l'eventuale proposta riferita agli investimenti che durante il decennio intenderà attuare al fine di apportare migliorie, adeguamenti degli impianti, manutenzioni straordinarie, realizzazione/installazione di manufatti e/o strutture in generale; Inoltre la relazione conterrà il programma delle manutenzioni ordinarie per l'intera durata della gestione; Si dovrà presentare una relazione tecnica con uno studio di fattibilità degli interventi e il quadro dei costi per gli interventi sopracitati.</p> <p>Resta inteso che ogni investimento che il gestore intende attuare dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione di <u>massimo 4 (quattro) pagine</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12. A questa relazione potranno essere allegate tre pagine illustrative in formato A3 contenenti planimetrie, fotografie ovvero illustrazioni che dettaglino gli interventi proposti.</i></p>	22 pt.	
<p>2d. Servizi aggiuntivi</p> <p>L'operatore economico dettaglierà l'eventuale proposta riferita a servizi aggiuntivi che intende offrire durante il decennio. Saranno premiate, ad esempio, proposte di centri estivi, manifestazioni sportive per raccolta fondi da destinare a progetti benefici, ecc.</p> <p>Non saranno attribuiti punti aggiuntivi alle proposte già premiate e contenute nei precedenti subfattori.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione di <u>massimo 3 (tre) pagine</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12.</i></p>	10 pt.	

Modalità di presentazione dell'offerta tecnica:

L'offerta dovrà essere prodotta nei limiti del numero massimo di pagine indicato nella precedente tabella, per ciascun subfattore.

Le pagine oltre il limite massimo concesso per ogni subfattore non saranno considerate ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio.

Attribuzione punteggi

Gli elementi qualitativi (1.c e 2) verranno valutati secondo il metodo del confronto a coppie. A tal fine:

- verrà costruita una matrice triangolare con un numero di righe e di colonne pari al numero di concorrenti meno uno; con delle lettere verranno individuati gli operatori economici;
- ciascun commissario avrà una matrice a disposizione;
- ciascun commissario confronterà a due a due le offerte di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce ed attribuendo all'offerta preferita un coefficiente così determinato:

1= nessuna preferenza;

2= preferenza minima

3= preferenza piccola

4= preferenza media

5= preferenza grande

6= preferenza massima

- al termine dei confronti, ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 e 1, attribuendo 1 al concorrente che avrà il valore più alto, e procedendo proporzionalmente con gli altri.

Esempio con 5 concorrenti:

	B	C	D	E
A	AB 1	A2	A3	A4
	B	BC 1	B2	B3
		C	CD 1	C2
			D	DE1

- terminata questa fase per ciascun commissario (pertanto avremo le tabelle sopra evidenziate tante quanti ci componenti della commissione giudicatrice), ciascun commissario per ogni offerta calcola la somma dei valori attribuiti, assegnando 1 al valore più alto e proporzionando le altre.

					Somma dei valori	COEFF
A	1	2	3	4	10	1 (10/10)
B	1	1	2	3	7	0,7 (7/10)
C	0	1	1	2	4	0,4 (4/10)
D	0	0	1	1	2	0,2 (2/10)
E	0	0	0	1	1	0,1 (1/10)

Ciascun componente la commissione giudicatrice dovrà eseguire le operazioni sopra descritte.

- a questo punto per ogni offerta si calcola la media dei coefficienti determinati da ciascun commissario, attribuendo 1 al valore più alto e proporzionando gli altri valore;

Esempio:

	Media coeff	COEFF DEFINITIVO
A	$1+0,33+1=0,77$	$0,77/0,78=0,98$
B	$0,7+1+0,66=0,78$	1
C	$0,4+0,33+0,33=0,35$	$0,35/0,78=0,45$
D	$0,2+0+0,16=0,18$	$0,18/0,78=0,23$
E	$0,1+0,2+0=0,15$	$0,15/0,78=0,19$

- il coefficiente definitivo verrà poi moltiplicato per ciascun fattore ponderale previsto per ciascun elemento qualitativo.

3. OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica come di seguito descritta, dovrà essere allegato il Piano Economico Finanziario (PEF) con dettaglio delle voci.

L'offerta economica è prodotta dal concorrente sottoforma di rialzo sul canone annuo che il gestore corrisponderà al Comune (€ 6.000,00 a base di rialzo);

Al concorrente che avrà offerto il canone più alto verranno assegnati 20 punti.

Gli altri punteggi saranno assegnati proporzionalmente, in applicazione della seguente formula:

$$Pe_i = 20 \times Ci / C_{max}$$

Pe_i = punteggio economico della ditta i-esima

C_i = Canone annuo offerto dalla ditta i-esima

C_{max} = Canone annuo massimo offerto (alla quale saranno assegnati 20 punti).

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali, indeterminate o in ribasso.

* * * * *

L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente economica e alla componente progettuale ed organizzativa come sopra descritta, assegnati dalla commissione giudicatrice.

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta economica. Qualora anche tali punteggi risultassero paritari, si procederà mediante sorteggio.

Costituiranno oggetto del contratto, tutte quelle prestazioni offerte in fase di presentazione della proposta tecnica nei modi ed alle condizioni ivi indicate, che l'appaltatore si obbligherà a realizzare. La mancata esecuzione delle stesse comporterà inadempimento alle disposizioni contrattuali con conseguente risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva.